



COMUNE DI TALMASSONS

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO PER L'ACCOGLIMENTO

DI PERSONE ADULTE E ANZIANE IN STATO DI NECESSITA'

IN STRUTTURE RESIDENZIALI

approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 49 dd. 30.12.2010

REGOLAMENTO PER L'ACCOGLIMENTO
DI PERSONE ADULTE E ANZIANE IN STATO DI NECESSITA'
IN STRUTTURE RESIDENZIALI

1^ SEZIONE: ACCESSO AL SERVIZIO

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 - FINALITA' DEL SERVIZIO

Art. 3 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Art. 4 - PROCEDURA DI ACCESSO AL SERVIZIO

**2^ SEZIONE: INSERIMENTO DI ADULTI ANZIANI IN STRUTTURE
RESIDENZIALI: ACCESSO AL CONTRIBUTO**

Art. 5 - PRESUPPOSTI DELL'INTEGRAZIONE ECONOMICA

Art. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 7 - ISTRUTTORIA

Art. 8 - FORME DI INTERVENTO DEL COMUNE

**Art. 9 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN
PRESENZA DI SOGGETTI CIVILMENTE TENUTI AGLI ALIMENTI**

Art. 10 - DECADIMENTO DEL CONTRIBUTO

3^ SEZIONE: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11- VERIFICHE E CONTROLLI

Art. 12 - NORME TRANSITORIE

Allegato A) Forme di intervento del Comune

1^ SEZIONE ACCESSO AL SERVIZIO

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'inserimento in strutture protette di soggetti adulti ed anziani in stato di necessità .

Art.2 FINALITA' DEL SERVIZIO

Il Comune di XXXXXXXXX assicura accoglienza ed adeguata assistenza presso idonee strutture socio-assistenziali a soggetti anziani, adulti per i quali sia stata accertata da parte dei servizi la reale impossibilità di permanenza nell'ambiente familiare ed in relazione ai quali non sia ipotizzabile alcuna altra soluzione alternativa al ricovero, che consenta di rimuovere od attenuare le condizioni di disagio.

Il ricovero in struttura protetta di persone adulte e anziane rappresenta l'ultima risposta possibile in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili. Viene data in ogni caso la priorità ai progetti assistenziali che consentono alla persona la permanenza presso il proprio domicilio anche grazie a forme di sostegno socio - economico e/o domiciliare alla famiglia e/o all'attivazione della rete dei servizi del territorio.

Art. 3 DESTINATARI DEL SERVIZIO

Gli interventi di cui al presente regolamento sono rivolti:

- a cittadini che risultino residenti nel territorio comunale;
- a cittadini stranieri ed apolidi residenti con permesso di soggiorno;
- a persone dimoranti o temporaneamente presenti nel territorio comunale che siano bisognose di interventi non differibili con rivalsa degli oneri sostenuti nei confronti del Comune di residenza anagrafica dell'assistito previamente informato.

Art. 4 PROCEDURA DI ACCESSO AL SERVIZIO

Le richieste di accoglimento in struttura residenziale per adulti ed anziani in stato di necessità vengono presentate dagli stessi, dai familiari e/o dai tutori presso le singole strutture.

Nei casi, valutati dai Servizi Sociali, di bisogno assistenziale urgente ed indifferibile, il Comune presenterà direttamente alla struttura residenziale la domanda volta ad ottenere il ricovero della persona economicamente disagiata nella struttura medesima.

La procedura di ingresso nelle strutture residenziali viene definita sulla base di protocolli operativi concordati tra il Servizio Sociale dei Comuni, l'Azienda per i Servizi Sanitari e le strutture.

Il Servizio Sociale è chiamato a valutare la situazione personale, familiare ed ambientale e, se del caso, attivare tutte le risorse a sostegno del permanere della persona al proprio domicilio secondo un piano individuale di assistenza.

L'Unità di Valutazione del competente Distretto Sanitario, in base agli elementi raccolti sia di natura sanitaria che sociale, concorda l'opportunità del ricovero in struttura attribuendo un punteggio utile per l'inserimento nelle graduatorie di ingresso delle singole strutture.

2^ SEZIONE

INSERIMENTO DI ADULTI E ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCESSO AL CONTRIBUTO

Art. 5

PRESUPPOSTI DELL'INTEGRAZIONE ECONOMICA

Gli interventi e i benefici di natura economica con finalità socio-assistenziali vengono coordinati con le misure ed i criteri previsti agli artt 22 comma 2 lett a), 23 e 25 della L.328/2000 e devono essere erogati nel rispetto dei principi di equità, imparzialità e trasparenza.

Il Comune interviene qualora i Servizi Sociali accertino:

- l'impossibilità di permanenza della persona nell'ambiente familiare e l'inadeguatezza di ogni altra soluzione alternativa al ricovero in struttura residenziale;
- che la situazione reddituale e patrimoniale della persona e dei soggetti tenuti nei suoi confronti a prestare gli alimenti, non consenta loro di farsi carico totalmente della retta di permanenza presso la struttura residenziale.

Art. 6

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'intervento economico del Comune è subordinato alla presentazione al Servizio Sociale dei Comuni di apposita domanda, tramite il modulo reperibile presso gli stessi.

La richiesta dev'essere presentata nell'ordine:

- dalla persona economicamente disagiata, dal suo tutore, o dal suo curatore, o dal suo amministratore di sostegno;
- da uno o più parenti o affini qualora il ricoverato si trovi nell'impossibilità di farlo personalmente.

Alla domanda dovrà essere allegata:

- dichiarazione della Situazione Economica Equivalente (ISEE) della persona economicamente disagiata;
- dichiarazione della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dei soggetti tenuti verso quest'ultima, ai sensi dell'art. 433 c.c., all'obbligo di prestargli gli alimenti, qualora non conviventi.

Al momento della domanda vengono inoltre acquisite le seguenti dichiarazioni:

- dichiarazione di impegno all'integrazione della retta così come definito dal presente Regolamento;
- dichiarazione (rilasciata dall'interessato o dai soggetti indicati nell'art. 4 del D.P.R. 445/2000) dell'esistenza ed eventuale indicazione di donatori e/o dei soggetti civilmente obbligati (elencati all'art. 433 del Codice Civile) oppure della loro assenza;
- dichiarazione di impegno a utilizzare per l'integrazione retta dell'assistito le somme di cui questi divenga successivamente titolare a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità ivi comprese quelle di guerra, rendite INAIL, ect) e/o percepisca i relativi arretrati ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto anticipato dal Comune per il pagamento della retta di inserimento nella struttura, nel limite in cui dette risorse aggiuntive lo consentano;
- ogni altro documento ritenuto necessario e/o utile a stabilire le reali condizioni socio – economiche del nucleo familiare dell'interessato e dei parenti civilmente obbligati e/o documentazione concernente l'eventuale applicazione degli istituti di tutela, curatela o amministrazione di sostegno.

La presentazione di quanto richiesto è elemento vincolante per l'avvio dell'istruttoria e per l'eventuale attribuzione del contributo da parte del Comune.

Nei casi, valutati dai Servizi sociali, di bisogno assistenziale urgente ed indifferibile, la procedura volta alla definizione dell'eventuale contributo potrà essere demandata ad atti successivi.

Art. 7 ISTRUTTORIA

Il Servizio Sociale instruirà la relativa pratica calcolando:

- la quota della retta di ricovero a carico dell'utente;
- la quota a carico dei soggetti tenuti agli alimenti verso la persona economicamente disagiata;
- l'eventuale quota integrativa a carico del Comune secondo quanto previsto dall' articolo 9.

Art. 8 FORME DI INTERVENTO DEL COMUNE

Tenuto conto della situazione della persona economicamente disagiata e dei soggetti tenuti nei suoi confronti all'obbligo degli alimenti il Comune disporrà una delle seguenti forme di intervento, dettagliate nell'allegato A) del seguente Regolamento, considerando il margine d'autosufficienza previsto per legge su tredici mensilità annue:

A) Persona priva di reddito, di beni mobili e/o immobili, nonché priva di soggetti tenuti nei suoi confronti all'obbligo degli alimenti.

B) Persona titolare di pensione e/o altri redditi, proprietaria di beni mobili e/o immobili, priva di soggetti tenuti nei suoi confronti all'obbligo degli alimenti.

C) Persona priva di pensione e/o altri redditi, proprietaria di beni mobili e/o immobili, priva di soggetti tenuti nei suoi confronti all'obbligo degli alimenti.

D) Persona titolare di pensione e/o altri redditi, proprietaria di beni mobili e/o immobili, avente soggetti tenuti nei suoi confronti all'obbligo degli alimenti.

E) Persona priva di pensione e/o altri redditi, non proprietaria di beni mobili e/o immobili, avente soggetti tenuti nei suoi confronti all'obbligo degli alimenti.

Art. 9

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN PRESENZA DI SOGGETTI CIVILMENTE TENUTI AGLI ALIMENTI

9.1) Nella determinazione del contributo il Comune si atterrà ai seguenti criteri:

a) SOGGETTI TENUTI AGLI ALIMENTI

I soggetti tenuti agli alimenti, ex art. 433 c.c., sono nell'ordine:

- Il coniuge;
- I figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- I generi e le nuore;
- Il suocero e la suocera;
- I fratelli e le sorelle, germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

I predetti soggetti sono tenuti, ciascuno nella misura di seguito determinata, a contribuire al pagamento della retta di ricovero presso la struttura residenziale nell'ordine di cui sopra, fino alla copertura dell'intero suo importo.

Se le persone chiamate in grado anteriore non sono nella condizione di supportare il costo della retta, in tutto o in parte, l'obbligazione è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.

Il donatario della persona ricoverata è tenuto a prestare gli alimenti al donante, con precedenza su ogni altro obbligato, a meno che si tratti di donazione fatta riguardo a un matrimonio o donazione remuneratoria, nei limiti di valore del bene ricevuto, e sempre che il bene donato sia tuttora presente nel patrimonio del donatario.

b) MODALITA' DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo da parte dei soggetti civilmente obbligati è determinata sulla base della seguente tabella:

FASCIA I.S.E.E.	COMPARTECIPAZIONE MENSILE DOVUTA
fino a € 10.000,00	esenzione dal versamento del contributo
Da € 10.001,00 a € 15.000,00	€ 120,00
Da € 15.001,00 a € 25.000,00	€ 240,00
Da € 25.001,00 a € 35.000,00	€ 360,00
Da € 35.001,00	€ 480,00

La quota di compartecipazione viene aggiornata annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.

Nel caso il/i soggetto/i tenuti all'obbligo degli alimenti siano conviventi con la persona ricoverata, l'I.S.E.E. verrà riparametrato, escludendo redditi e beni della stessa, al fine di calcolare correttamente/realisticamente/adeguatamente la quota di compartecipazione dovuta.

9.2 CASISTICA PARTICOLARE

- PLURALITA' DI PERSONE ECONOMICAMENTE DISAGIATE

Nel caso in cui le persone da ospitare in struttura residenziale siano più d'una con riferimento agli stessi obbligati, la compartecipazione sarà suddivisa in ragione del numero dei ricoveri.

- RIDUZIONI

Per il calcolo del contributo a carico di nipoti, ascendenti prossimi, generi, nuore e suoceri, l'importo risultante dall'attestazione I.S.E.E. viene abbattuto del 20% (ipotesi).

Per il calcolo del contributo a carico dei fratelli l'importo risultante dall'attestazione I.S.E.E. viene abbattuto del 20% (ipotesi).

I soggetti civilmente obbligati che siano disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992 ovvero riconosciuti invalidi al 100% hanno diritto ad un ulteriore abbattimento del 25% sul contributo calcolato a loro carico (ipotesi).

- ESONERI

Sono esonerati dal versamento del contributo i soggetti civilmente obbligati, i quali tramite apposita documentazione dimostrino, alternativamente:

- di essere ricoverati in una struttura residenziale, e di versare tutti i propri redditi a copertura delle spese necessarie al loro mantenimento in detta struttura.

- UNICA FONTE DI REDDITO

Qualora l'unica fonte di sostentamento della persona economicamente disagiata e del suo nucleo familiari sia costituita dai redditi della prima, la misura del contributo sarà determinata anche tenendo conto della necessità di far permanere il nucleo familiare presso la propria abitazione.

Art. 10
DECADIMENTO DEL CONTRIBUTO

In caso di mancato adempimento dell'obbligo annuale di presentazione da parte dei soggetti a ciò tenuti della dichiarazione I.S.E.E., il Comune cessa l'erogazione del contributo disciplinato dal presente regolamento.

3^ SEZIONE

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11
VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale esegue i controlli e le verifiche di legge sulle dichiarazioni fornite per accedere ai benefici di cui al presente regolamento.

Qualora, successivamente all'erogazione della prestazione economica vengano accertati redditi o patrimoni in capo all'assistito o ai parenti obbligati agli alimenti che abbiano assunto l'impegno a sostenere/integrare la retta, l'erogazione stessa è immediatamente revocata.

E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'Ente Comunale per quanto indebitamente erogato fino alla data di interruzione della prestazione.

Art. 12
NORMA TRANSITORIA

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Relativamente a coloro che già beneficiano del contributo comunale al momento dell'approvazione del Regolamento viene mantenuta la compartecipazione precedentemente stabilita fino al 31.12.2011. Gli stessi, entro il mese di ottobre 2011, dovranno far pervenire al Servizio Sociale la propria dichiarazione I.S.E.E e quelle dei soggetti obbligati nei loro confronti alla corresponsione degli alimenti. In caso di mancato adempimento del suddetto obbligo il Comune cessa l'erogazione del contributo disciplinato dal presente regolamento.

Dal 1° gennaio 2012, l'Ufficio competente rideterminerà le quote di contribuzione sulla base del presente Regolamento.

ALLEGATO A)

FORME DI INTERVENTO DEL COMUNE

A) Persona priva di reddito, di beni mobili e/o immobili, nonché priva di soggetti tenuti nei suoi confronti all'obbligo degli alimenti.

Il Comune assume l'obbligo di pagare l'intera retta di ricovero presso la struttura residenziale. L'intervento del Comune è subordinato all'assunzione dell'obbligo da parte della persona economicamente disagiata di presentare annualmente, al Servizio Sociale, la dichiarazione relativa alla propria Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), nonché autocertificazione della propria situazione reddituale mensile.

B) Persona titolare di pensione e/o altri redditi, proprietaria di beni mobili e/o immobili, priva di soggetti tenuti nei suoi confronti all'obbligo degli alimenti.

Il Comune assume l'obbligo di pagare la differenza tra la retta di ricovero presso la struttura residenziale e la quota di retta gravante sulla persona economicamente disagiata.

L'intervento integrativo del Comune è subordinato:

- all'assunzione dell'obbligo da parte della persona economicamente disagiata di presentare annualmente all'Ufficio amministrativo competente del Comune la dichiarazione relativa alla propria Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.).

- al conferimento da parte della persona economicamente disagiata al Comune di un mandato speciale, avente ad oggetto la vendita a terzi dei propri beni mobili ed immobili, volta al pagamento della quota della retta di ricovero gravante sul Comune;

- o in alternativa, al versamento al Comune del ricavato della vendita a terzi dei propri beni mobili ed immobili entro due anni dal ricovero, in un libretto bancario o postale di deposito intestato alla persona ricoverata depositato presso il Comune, fatte salve eventuali azioni civili da parte dell'amministrazione Comunale a tutela del proprio credito, e al conseguente conferimento al funzionario designato dal Comune di procura speciale avente ad oggetto il prelievo mensile da detto libretto di parte della quota della retta di ricovero fino ad esaurimento della somma depositata.

- o in alternativa, nel caso in cui la persona sia comproprietaria di bene immobile occupato da terzi, o titolare di diritto di usufrutto, alla costituzione di un'ipoteca volontaria sul bene (ai sensi degli artt. 2808, 2821 e ss. del c.c.) a garanzia delle obbligazioni assunte dal Comune in sua vece. Le spese notarili di costituzione dell'ipoteca sono a carico del ricoverando.

Al termine del periodo di permanenza nella struttura le somme residue verranno restituite agli eventuali aventi diritto, previo saldo delle somme dovute alla struttura residenziale.

C) Persona priva di pensione e/o altri redditi, proprietaria di beni mobili e/o immobili, priva di soggetti tenuti nei suoi confronti all'obbligo degli alimenti.

Il Comune assume l'obbligo di pagare la differenza tra la retta di ricovero presso la struttura residenziale e la quota di retta gravante sulla persona economicamente disagiata.

L'intervento integrativo del Comune è subordinato all'assunzione da parte della persona economicamente disagiata degli obblighi di cui al precedente punto B).

D) Persona titolare di pensione e/o altri redditi, proprietaria di beni mobili e/o immobili, avente soggetti tenuti nei suoi confronti all'obbligo degli alimenti.

Il Comune assume l'obbligo di integrare la differenza tra la retta di ricovero presso la struttura residenziale e la quota di retta gravante sulla persona economicamente disagiata, e sui soggetti tenuti nei suoi confronti agli alimenti.

L'intervento del Comune è subordinato:

- all'assunzione dell'obbligo da parte di coloro che fanno richiesta di intervento economico, di presentare annualmente al Servizio Sociale le dichiarazioni relative alla propria Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) ed a quella dei parenti tenuti a prestare gli alimenti alla persona economicamente disagiata;
- al conferimento da parte della persona economicamente disagiata ad un funzionario da designarsi dal Comune di procura speciale, avente ad oggetto la vendita a terzi dei propri beni mobili ed immobili, il versamento del prezzo ricavato in un libretto bancario o postale di deposito intestato alla persona ricoverata depositato presso il Comune, il suo deposito presso l'economista comunale, il prelievo mensile da detto libretto da parte della designanda della quota della retta di ricovero gravante sulla stessa persona economicamente disagiata, fino ad esaurimento della somma depositata;
- o in alternativa, al versamento al Comune del ricavato della vendita a terzi dei propri beni mobili ed immobili entro due anni dal ricovero, in un libretto bancario o postale di deposito intestato al Comune, fatte salve eventuali azioni civili da parte dell'amministrazione Comunale a tutela del proprio credito, e al conseguente conferimento al funzionario designato dal Comune di procura speciale avente ad oggetto il prelievo mensile da detto libretto di parte della quota della retta di ricovero fino ad esaurimento della somma depositata.
- al conferimento da parte della persona economicamente disagiata a funzionario designato dal Comune di procura avente ad oggetto il potere di agire, anche in giudizio, per ottenere l'adempimento dell'obbligo alimentare da parte dei soggetti a ciò tenuti nei confronti della stessa persona economicamente disagiata;
- all'assunzione da parte dei soggetti tenuti agli alimenti dell'obbligo di versare su un libretto bancario o postale intestato al Comune un importo pari ad una mensilità della retta di ospitalità e di consegnarlo in custodia all'Economista Comunale.

Su detta somma il Comune potrà rivalersi direttamente nel caso di inadempimento da parte dei soggetti obbligati al pagamento del contributo al mantenimento nella struttura residenziale.

Al termine del periodo di permanenza del ricoverando nella struttura le somme depositate sui suddetti libretti verranno svincolate, con loro restituzione agli aventi diritto, previo pagamento da parte degli stessi di quanto dovuto a saldo finale.

La vendita dei beni immobili di cui sopra non può avere ad oggetto l'abitazione principale della persona economicamente disagiata ove nella stessa risiedano i componenti della propria famiglia.

Nel caso in cui la persona sia comproprietaria di bene immobile occupato da terzi, o titolare di diritto di usufrutto, alla costituzione di un'ipoteca volontaria sul bene (ai sensi degli artt. 2808, 2821 e ss. del c.c.) a garanzia delle obbligazioni assunte dal Comune in sua vece. Le spese notarili di costituzione dell'ipoteca sono a carico del ricoverando.

E) Persona priva di pensione e/o altri redditi, non proprietaria di beni mobili e/o immobili, avente soggetti tenuti nei suoi confronti all'obbligo degli alimenti.

Il Comune assume l'obbligo di integrare la differenza tra la retta di ricovero presso la struttura residenziale ed il contributo dei soggetti tenuti agli alimenti nei confronti della persona economicamente disagiata.

L'intervento del Comune è subordinato:

- all'assunzione dell'obbligo da parte di coloro che fanno richiesta di intervento economico, di presentare annualmente all'Ufficio dei Servizi sociali del Comune le dichiarazioni relative alla propria Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) ed a quella dei parenti tenuti a prestare gli alimenti alla persona economicamente disagiata;
- all'assunzione da parte dei soggetti tenuti agli alimenti nei confronti della persona economicamente disagiata che facciano richiesta di intervento economico dell'obbligo di versare su un libretto bancario o postale intestato al Comune di una somma pari ad una mensilità della retta di ospitalità e di consegnarlo in custodia all'Ufficio di Tesoreria del Comune.

Su detta somma il Comune potrà rivalersi direttamente nel caso di inadempimento da parte dei soggetti obbligati al pagamento del contributo al mantenimento nella struttura residenziale.

Al termine del periodo di permanenza della persona economicamente disagiata nella struttura le somme residue verranno restituite agli eventuali aventi diritto, previo saldo delle somme dovute alla struttura residenziale.